

Lombardia

L.R. 5-12-2008 n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1.

Art. 26

Protezione e valorizzazione delle superfici forestali.

1. Sono incentivati gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzare le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 gli enti competenti si avvalgono, ove possibile, delle aziende agricole ubicate nel territorio di competenza, nonché dei consorzi di proprietari quali i consorzi forestali.

3. Sono ammissibili a finanziamento secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale:

a) gli interventi finalizzati alla protezione dei terreni boscati da danni di natura biotica e abiotica e in particolare:

1) il risanamento da attacchi da parte di insetti, altri animali, funghi e altri agenti biotici;

2) il risanamento da danni causati da eventi climatici di natura eccezionale o da incendi boschivi;

3) le sistemazioni idraulico-forestali;

4) la difesa dagli incendi boschivi;

b) gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni forestali e alla difesa dell'occupazione forestale e in particolare:

1) la realizzazione della viabilità di servizio forestale, i rimboschimenti e il miglioramento delle superfici forestali se previsti da piani di assestamento generali o particolari;

2) la realizzazione di piani di assestamento generali e particolari;

3) l'ammodernamento delle dotazioni e delle strutture aziendali delle ditte di utilizzazione boschiva e delle imprese di prima trasformazione del legname;

4) le iniziative di valorizzazione delle produzioni forestali minori, quali, ad esempio, funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti;

5) le forme di assistenza tecnica destinate alla corretta esecuzione degli interventi di miglioramento e rimboschimento, delle utilizzazioni forestali, a favore dei proprietari pubblici e privati;

c) gli interventi finalizzati alla difesa dell'ambiente e del paesaggio forestale e in particolare:

1) le iniziative finalizzate alla fruizione a scopo turisticoricreativo degli spazi forestali e alla valorizzazione degli aspetti culturali e storici riguardanti l'utilizzo antropico delle superfici forestali;

2) gli interventi di riequipaggiamento arboreo dell'ambiente rurale;

3) la manutenzione, cura e conservazione di mulattiere e sentieri, strade agro-silvo-pastorali, boschi, sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore ubicati in aree montane;

4) le opere e gli interventi di supporto e ausilio nei confronti della fauna selvatica e ittica;

5) gli interventi per il recupero, il miglioramento e il ripristino dei boschi e delle formazioni naturali degli alvei fluviali e golenali di pianura;

6) la predisposizione di ricerche e guide specifiche, la realizzazione di materiale divulgativo ⁽²²⁾.

(22) Si vedano, anche, la [Delib.G.R. 28 luglio 2010, n. 9/327](#) e il [D. Dirig. reg. 5 agosto 2010, n. 7883](#).